

ATTO COSTITUTIVO

Primo verbale Assemblea dei soci fondatori dell'Associazione di promozione sociale denominata:
San. Galgano aps

Oggi 20/08/2019 presso la sede di Via A. Manzoni 10 i sottoscritti

Francesca Zanelli nata a Sassuolo (MO) il 16/02/1994 residente a Formigine (MO)
C.F. ZNLFNC94B56I462K

Alessandro Cavazza nato a Sassuolo (MO) il 03/04/1995 residente a Formigine (MO) C.F. CVZLSN95D03I462X

Simone Balbi nato a Sassuolo (MO) il 10/07/1992 residente a Formigine (MO)
C.F. BLBSMN92L10I462N

Marco Annovi nato a Formigine (MO) il 20/12/1983 residente a Formigine (MO)
C.F. NNVMRC83T20D711V

Maria Avitabile nata a Castellammare di Stabia (NA) il 23/04/1967 residente a Formigine (MO)

C.F. VTBMRA67D63C129M

Schenetti Andrea nato a Sassuolo (MO) il 19/11/1993 residente a Maranello (MO)
CF. SCHNDR93S19I162Y

Paolo Annovi nato a Formigine (MO) il 02/07/1977 residente a Formigine (MO)
CF. NNVPLA77L02D711M

si sono riuniti in Assemblea con la volontà di costituire un'associazione di promozione sociale denominata San. Galgano aps ai sensi del codice del terzo settore.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ai sensi dell'art.5 del Dlgs 117/17 Codice del terzo settore, l'associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; in particolare l'associazione ha lo scopo di promuovere e accrescere l'interesse per la storia medievale ricostruendo scenari di vita comune (tramite riproduzione di accampamenti, abiti e usi e costumi...) di un vasto periodo compreso fra il 1100 d.C. ed il 1450 d.C. Le attività divulgative sono indirizzate ad un pubblico eterogeneo che comprende adulti ma anche bambini. A tale scopo l'associazione si impegna anche in giornate didattiche in collaborazione con scuole ed eventi locali (come manifestazioni e feste di paese).

L'Associazione è retta dalle norme contenute nello statuto approvato dall'Assemblea: detto statuto è reso parte integrante del presente atto allegandolo sotto la lettera "A". E' stata stabilita la quota sociale per l'anno 2019 in euro 50 cinquanta Euro In deroga a quanto disposto dall'art. 7 dello statuto sono stati nominati i componenti il Consiglio direttivo nelle persone dei signori:



Simone Balbi, Marco Annovi, Francesca Zanelli

che hanno accettato l'incarico.

Presidente: Simone Balbi

Vice presidente: Marco Annovi

Consigliere: Francesca Zanelli

Il Consiglio direttivo così costituito rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea elettiva.

Firma dei soci fondatori

Francesca Zanelli *Francesca Zanelli*

Alessandro Cavazza *Alessandro Cavazza*

Simone Balbi *Simone Balbi*

Marco Annovi *Marco Annovi*

Maria Avitabile *Maria Avitabile*

Schenetti Andrea *Schenetti Andrea*

Paolo Annovi *Paolo Annovi*

AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA

UT Modena - Sp. di Fiorano Modenese

Registrazione - 2 OTT. 2019

al n. 5332 Serie 3°

€ 200,00 (Duecento/00)

Il Funzionario (*)

UT Modena - Sp. di Fiorano Modenese

Enrica Medici (*)

*firma su delega del Direttore Provinciale

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale



(Acc. 1)

STATUTO Art. 1 Costituzione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "San Galgano -APS" con sede legale nel comune di Formigine (Mo).

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate e' utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

La durata dell'Associazione è illimitata.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

L'Associazione è apolitica, aconfessionale, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. lo scopo dell'associazione è svolgere attività di ricerca legata ad usi, costumi e tecnologie medievali e di divulgazione storica all'esterno degli ambienti accademici con un linguaggio semplice e accessibile a tutti tramite ad esempio: ricreazione di accampamenti militari, spettacoli e allestimento di banchi didattici.

L'associazione potrà esercitare in via esclusiva o principale una o più delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività volontaria dei propri associati:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; inserire riferimento letterale ad attività di cui all'art. 5 dlgs 117_17**

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- a) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività.
- b) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali.
- c) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
- d) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi pubblici o privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi da convenzioni;



- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigiana o agricola.
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art.4 Soci

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche (di età minima di 16 anni "con autorizzazione dei genitori fino al compimento della maggior età" o eventuali figli di età minore di 16 dei soci attivi) che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statutarie

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione; c) a versare la quota associativa;
- d) a partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- e) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il presidente

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.

Art.8 L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.

L'Assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vice presidente o dal Consigliere del direttivo eletto dai soci Fondatori.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un orario diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli membri del consiglio direttivo e dei soci fondatori.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri pari a tre.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali. In particolare il Consiglio Direttivo delibera:

- a) le proposte di modifica dello statuto;
- b) i programmi delle attività;
- c) l'ammissione di nuovi soci;
- d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
- e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
- f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
- g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
- h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della suddetta
- i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal vice Presidente

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.

Art 10 il presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il consiglio direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci e il consiglio direttivo e sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di amministrazione. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 12 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore in quanto l'associazione intende iscriversi al registro delle associazioni di promozione sociale ed è sottoposto ad imposta di registro in misura fissa

Firma dei soci fondatori

[Signature]
Dimitrios Mow

[Signature]
Aru Sella

[Signature]
Franco Squilli

[Signature]
Boltari

[Signature]
Alessandro Carrà



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MODENA
UT Modena - Ufficio Provinciale di Fiorano Modenese
Registrato il 2 OTT. 2019
al n. 5332 Serie 3° -
e. 200,00 / All. 1 (2)
Il Coordinatore
UT Modena - Sportello di Fiorano Modenese
Enrica Medici (*)
IL FUNZIONARIO
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Teresa Stanetti

